

TRIBUNALE DI ANCONA  
Sezione specializzata in materia di impresa  
Seconda Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 18.12.2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Gabriella Pompetti - Presidente

dott. Maria Federica Minervini - Giudice

dott. Francesca Perlini - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5553 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18.11.2025,

TRA

*Parte\_1* ( *C.F.\_1* )

*Parte\_2* ( *C.F.\_2* ),

rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Calandrini del Foro di Urbino e Tommaso Manglaviti del Foro di Roma, giusta delega in calce all'atto introduttivo

ATTORI

E

*Controparte\_1* (codice fiscale e n. iscr. Al Registro Imprese *P.IVA\_1* in persona degli amministratori pro tempore, signori *CP\_2* ( *C.F.\_3* ) e *Controparte\_3* ( *C.F.\_4* ),

CONVENUTA

*CP\_2* ( *C.F.\_3* ), in proprio

*Controparte\_3* ( *C.F.\_4* ), in proprio

INTERVENUTI

tutti rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti rilasciata su documento informatico e posta in calce all'atto di costituzione e risposta dalle Avvocate Francesca Marcolini del Foro di Pesaro e Sabrina C. Fortunato del Foro di Urbino ed elettivamente domiciliati presso il Loro studio in Vallefoglia (PU), Via della Libertà n. 12/A,

^^^

Oggetto: impugnazione delibera assembleare di S.r.l..

Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.25

Parte attrice: *“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Ancona adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:*

*I.Previa declaratoria di nullità della clausola compromissoria statutaria ovvero accertamento della sua inapplicabilità al caso di specie, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la inesistenza, in subordine nullità, in ulteriore subordine l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società Controparte\_1 del 1.08.2022, con conseguente sua inefficacia.*

*Voglia ordinare altresì al conservatore del Registro delle Imprese ogni conseguente iscrizione.*

*II.in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese ed ogni altro accessorio come per legge.”.*

Parte convenuta: *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e premesse le opportune declaratorie di rito:*

*- in via preliminare: accertare e dichiarare per tutte le ragioni di cui sopra il difetto di legittimazione attiva dei soci Pt\_1 e Pt\_2 e/o comunque in ogni caso la carenza del concreto interesse alla presente impugnazione e/o l'avvenuta cessazione della materia del contendere e per l'effetto rigettare le domande avversarie con ogni necessaria e conseguente statuizione;*

*- Nel merito: accertata e dichiarata la piena e legittima conformità e validità della delibera assembleare della società Controparte\_1 del 01/08/22 e/o comunque l'insussistenza in fatto e/o in diritto delle ragioni avversarie, rigettare le domande attoree con ogni necessaria e opportuna statuizione;*

*- in subordine: nell'ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche forma di invalidità o non conformità originaria della delibera impugnata, dichiarare emendato l'accertato vizio per atteggiamento concludente dei soci e/o per tutte le ragioni più diffusamente esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare la piena validità ed efficacia della delibera de quo;*

*- in ulteriore subordine: qualora l'Ill.mo Giudice adito ne ravvisasse gli estremi e/o i presupposti, concedere, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., termine per l'adozione di una decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.*

*In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché del subprocedimento RG. 5553/22/1 (ex cautelare RG. 5581/2022, estinto per rinuncia all'azione da parte del ricorrente), anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri **Parte\_1** e **Parte\_2** in qualità di soci della **Controparte\_1** impugnavano la delibera assembleare del 01.8.2022 iscritta al registro delle imprese in data 31.8.2022, che aveva deliberato sul seguente ordine del giorno:

- 1) proposta di distribuzione della riserva straordinaria;
- 2) revoca amministratore per fine mandato;
- 3) nomina nuovo organo amministrativo;
- 4) discussione/approvazione **CP\_1** proposta di rilancio-riorganizzazione ufficio del 17.07.2021”;
- 5) varie ed eventuali.

Esponevano gli attori che la compagine societaria della **Controparte\_1** era costituita da quattro soci, loro stessi ed i sig.ri **CP\_2** e **Controparte\_3** aventi ciascuno il 25% del capitale sociale (doc.2 fasc. parte attrice) e, riguardo alla delibera impugnata, ne sostenevano la invalidità per svariate ragioni, le seguenti:

- perché convocata dai soci anziché dall'amministratore, al cui esclusivo appannaggio sarebbe stata riservata la prerogativa dell'atto di impulso, giungendo a censurare di nullità la convocazione per difetto di informazione,
- perchè falsamente attestava a verbale la presenza del sig. **Parte\_1**
- perché invalidamente costituita per assenza originaria (o, comunque, sopravvenuta) del quorum costitutivo,
- per violazione delle norme che regolano l'ufficio di presidenza dell'assemblea,
- per violazione dello statuto nella nomina dell'organo amministrativo designato nella forma del diumvirato anziché in quella del triumvirato (per l'ipotesi di collegialità).

Si costituivano la società **Controparte\_1** nonché personalmente i soci, **CP\_2** e **CP\_3**

[...] quali interventori *ad adiuvandum*, avversando la opposta ricostruzione.

In particolare parte convenuta sosteneva:

- la regolarità del processo di convocazione dell'assemblea avvenuto su impulso dei due soci convenuti rappresentanti oltre il 1/3 del capitale sociale legalmente previsto dall'art. 2479 c.c.,
- la veridicità del verbale assembleare laddove registrava la presenza del sig. **Parte\_1**
- la valida costituzione dell'assemblea in ragione del fatto che il quorum costitutivo andava verificato soltanto una volta, all'inizio della riunione,

-la validità di tutte le decisioni assunte e poste all'ordine del giorno.

In corso di causa veniva avviato dagli attori procedimento cautelare ex art. 2378 c.c. per ottenere la sospensione della delibera impugnata, procedimento poi rinunciato in data 10.10.2023.

La causa, documentalmente istruita, era rinviata per la precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed all'udienza del 18.11.25 veniva trattenuta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice ha domandato pronuncia di invalidità della delibera assembleare del 01.8.2022, declinata sotto i gradati profili della inesistenza, nullità ed annullabilità, per plurimi motivi di censura.

1. Il primo motivo attiene alla procedura di convocazione del consesso assembleare da parte dei soci, qui convenuti, della quale si contesta l'aspetto attinente alla carente informazione ex art. 2479 ter c.3 c.c., lamentandosi il fatto che l'atto di convocazione sarebbe monopolio esclusivo dell'amministratore e non dei soci, dal che deriverebbe un'asserita violazione dell'obbligo di informativa.

Tale motivo, di natura squisitamente formale, va esaminato avendo anche riguardo al tenore delle previsioni statutarie sulla scorta delle quali, all'art. 11, è prevista la facoltà che due soli soci possano fare richiesta di convocazione dell'assemblea anche in assenza di inerzia dell'amministratore.

Nel caso di specie, se è vero che la assemblea è stata convocata dai due soci convenuti anziché dall'amministratore, ciò non inficia la correttezza del processo di convocazione, posto che per giurisprudenza uniforme, sia di merito che di legittimità, l'art. 2479 c.c. va letto estensivamente, consentendosi il diritto di convocazione ai soci rappresentanti il terzo del capitale sociale pur in assenza di inerzia dell'organo amministrativo, anche qualora la disposizione statutaria riservi ad esso il relativo potere.

Con motivazione pienamente esaustiva il Tribunale di Roma, Sez. specializzata imprese, si è pronunciato sul punto con la Sentenza n. 15028 del 2023, che qui si riporta condividendone gli assunti: *“Successivamente alla riforma del 2003 del diritto societario e al superamento della concezione della società a responsabilità come “piccola” società per azioni, anche in materia di convocazione dell'assemblea della società a responsabilità limitata è stato escluso un rinvio generalizzato alle norme dettate in materia di s.p.a., essendo la materia in argomento disciplinata con le prescrizioni di cui all'art. 2749 bis c.c.. Con tale disposizione, il Legislatore ha inteso prevedere la modalità di convocazione dell'assemblea, omettendo però di pronunciarsi sulla legittimazione alla convocazione della riunione assembleare, circostanza che ha comportato un dibattito giurisprudenziale sulla legittimazione del socio di convocare l'assemblea dei soci.*

*Sul punto, è sufficiente richiamare una decisione della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 10821 del 25 maggio 2016), con cui, esclusa un'applicazione analogica alle s.r.l. dell'art. 2367 c.c. (sulla convocazione dell'assemblea ad opera del Tribunale in caso di inerzia degli amministratori o dei sindaci senza giustificato motivo), è stata affermata la centralità del ruolo del socio a seguito della riforma del 2003, socio al quale spettano, dunque, anche poteri prima riservati in via esclusiva all'amministrazione.*

*Esclusa, dunque, la possibilità di ricorrere all'applicazione in via analogica dell'art. 2367 c.c. (da alcuni considerata norma di carattere eccezionale), la lacuna apparentemente contenuta nell'art. 2479 bis c.c. deve essere colmata attraverso il ricorso ad altre norme disciplinanti il procedimento assembleare di una società a responsabilità limitata, valorizzando il ruolo centrale assunto dai soci, evidenziato tanto dalla possibilità, prevista dall'art. 2479 c.c. in favore dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre all'approvazione dei soci taluni argomenti, quanto dai penetranti poteri di controllo di cui godono i soci di s.r.l. (vds. art. 2476 secondo e terzo comma c.c.).*

*Sulla scorta di tale ricostruzione sistematica - ed escluso che la legittimazione alla convocazione spetti, in modo diffuso, a tutti i soci a prescindere dalla entità della partecipazione di ciascuno al capitale sociale della società in ragione della circostanza che il Legislatore, quando ha inteso attribuire un particolare potere individuale al singolo socio, lo ha fatto in modo espresso (cfr., artt. 2373, 2476 commi 2, 3 e 6, 2479 quinto comma, 2479 ter e 2481 bis) - si conclude per attribuire il potere di convocazione al socio titolare di un terzo del capitale sociale.*

*Il richiamo all'art. 2479 c.c. è idoneo a sciogliere anche un ulteriore dubbio: la norma è, infatti, chiara nel prevedere che i soci titolari di un terzo del capitale sociale possano «sottoporre» l'argomento alla decisione dei soci e non solo «richiedere» che ciò avvenga.*

*Infatti, se questo potere è previsto per le materie non rimesse dalla legge o dall'atto costitutivo alla competenza dei soci, esso deve a maggior ragione essere riconosciuto per queste ultime.*

*Sicché, l'attribuzione, di cui all'art. 2479 c.c., ai soci di società a responsabilità limitata rappresentanti un terzo del capitale sociale, di sottoporre argomenti alla discussione dell'assemblea dei soci, comporta altresì, in via estensiva, il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti.*

*Tanto chiarito, occorre ora domandarsi se l'autonomia statutaria possa escludere in radice la legittimazione dei soci e concentrare il potere di convocazione dell'assemblea nelle mani degli amministratori, così accentuando il profilo capitalistico della società.*

*Ritiene il Tribunale che sia meritevole di condivisione l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il potere dei soci qualificati di convocare l'assemblea sussiste anche nel caso in cui lo statuto ne demandi la convocazione al solo organo gestorio, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 2479, comma 1, c.c. costituisce regola di garanzia inderogabile e che il rinvio ivi previsto all'atto costitutivo per la disciplina dei "modi di convocazione dell'assemblea" appare piuttosto riferibile alle sole modalità di convocazione in senso stretto, in quanto destinate ad assicurare la tempestiva comunicazione degli argomenti da trattare (mezzo di comunicazione, termini, ecc.), come denotato dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che regola appunto tali strette modalità per l'ipotesi di silenzio dell'atto costitutivo (cfr. Trib. Bologna, 16 aprile 2020; Trib. Milano, 10 novembre 2014 che richiama, in termini, Trib. Milano 11 novembre 2013)".*

Venendo al caso qui in esame osserva il Tribunale come le materie poste all'ordine del giorno del consesso del 01.8.2022 rientrano a pieno titolo nelle competenze proprie e inderogabili dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2479, comma 2, c.c., onde deve ritenersi che i soci CP\_2 e CP\_3 (rappresentanti una porzione di capitale sociale che supera il terzo, possedendo essi la metà delle quote) erano senz'altro legittimati a convocare l'assemblea della società convenuta –avendo anche correttamente osservato la procedura di convocazione (fatto peraltro incontestato) -.

Sul diverso versante della compromissione del diritto di informazione -che parte attrice pare collegare al solo fatto che la convocazione dell'assemblea è stata opera dei soci- vale osservare che tale motivo di invalidità non può discendere automaticamente dalla circostanza che la convocazione non proviene dall'amministratore laddove, al contrario, il dovere di informativa è stato correttamente osservato.

Nella specie l'odg della convocazione reca i seguenti punti da discutere (doc.4 fasc. attore, pec del 21.7.2022):

- 1) proposta di distribuzione della riserva straordinaria;
- 2) revoca amministratore per fine mandato;
- 3) nomina nuovo organo amministrativo;
- 4) discussione/approvazione "Multistudio proposta di rilancio-riorganizzazione ufficio del 17.07.2021";
- 5) varie ed eventuali.

A bene vedere si nota come tre dei punti in discussione (i nn.1, 2 e 3) risultino di immediata intellegibilità senza necessitare di approfondimento informativo, mentre, per quanto attiene al punto 4), ovvero sia la discussione sulla proposta di rilancio del 17.7.2021, va osservato che il progetto in questione era ben noto, peraltro da lungo tempo, a tutta la compagine societaria, tant'è che il medesimo progetto era stato già posto all'odg dell'assemblea del 13.5.2022 convocata dallo stesso Parte\_1

allora amministratore ed oggi attore (doc. 19 fasc. convenuti), ed inoltre era stato trasmesso ad entrambi gli attori *Parte\_1* e *Parte\_2* con pec del 19.7.21 (doc.3 fasc. convenuti).

Le censure afferenti alla procedura di impulso dell'assemblea ed alla violazione del diritto di informativa non risultano fondate e devono pertanto essere respinte.

2. il secondo motivo di censura concerne la nullità della delibera per falsa attestazione a verbale della presenza del sig. *Parte\_1*

Il verbale di cui si discute (doc. 6 fasc, attori, assemblea del 1.8.2022) invero dà atto della presenza dei sig.ri *Parte\_1* *Controparte\_3* e *CP\_2* rappresentanti il 75% del capitale sociale - presenza registrata alle ore 18.05 presso la sede della *Controparte\_1* – e dichiara la valida costituzione dell'assemblea per integrazione del quorum costitutivo.

Altresì in esso viene dato conto della opposizione del sig. *Pt\_1* allo svolgimento dell'assemblea - *perché, a suo dire, la riunione avrebbe dovuto tenersi presso la sede della Controparte\_1* e del rigetto della stessa contestazione da parte del Presidente, *CP\_2* con la motivazione che l'assemblea si stava tenendo esattamente presso la sede della società e per giunta nella medesima stanza in cui si erano tenute in passato tutte le altre assemblee societarie.

A questo punto il verbale dà atto dell'abbandono dell'assemblea da parte del sig. *Parte\_1* prima di procedere alla votazione di ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno, con la curiosa particolarità che quest'ultimo invita gli altri due soci presenti, qui convenuti, di abbandonare la sede della società senza dare seguito all'assemblea e che, *“se l'assemblea viene fatta, venga fatta sulle scale”* (pag.1 verbale): richiesta non accolta da *CP\_2* e *CP\_3* con prosecuzione dell'assemblea.

Rileva il Tribunale che la presenza del sig. *Parte\_1* è attestata a verbale e la sua partecipazione al consesso risulta sussistere *-con tanto di documentazione specifica del suo intervento ostativo allo svolgimento dell'assemblea-* sino al momento dell'abbandono della stessa, fatto che avviene prima delle votazioni delle questioni poste all'odg.

La circostanza della mancata presenza in assemblea del *Pt\_1* seppur contestata da parte attrice, non risulta tuttavia provata ed anzi è smentita proprio dal verbale assembleare e dalla particolarità di quanto in esso attestato (come già evidenziato). Vale rammentare sul punto che il verbale assembleare gode di efficacia probatoria nella misura in cui documenta quanto avviene in assemblea, efficacia probatoria suffragata anche dal fatto che la stessa parte attrice dichiara che *Parte\_1* era presente presso la sede della *Controparte\_1* all'arrivo dei convenuti (benchè si dica in citazione che il *Pt\_1* lasciò gli uffici prima dell'inizio stesso dell'assemblea).

Giova riportare in merito al valore probatorio del verbale assembleare pronuncia della S.C.: *“Va in particolare rilevato che il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha sì efficacia*

*probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti. Tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, deducendo mezzi istruttori per dimostrare la falsità del verbale, non possono mettere in discussione quanto da esso documentato (v. in fattispecie relativa a verbale redatto senza la presenza del notaio, nella quale il socio impugnante assumeva di non avere partecipato all'assemblea, documentata come totalitaria, senza aver dedotto mezzi istruttori per dimostrare la falsità del verbale, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33233 del 16/12/2019)” (Cass, civ. 17387/2024).*

Atteso quanto sopra non risulta dimostrato l'assunto di parte attrice in merito alla falsità del verbale assembleare laddove indica come presente il sig. **Parte\_1** Al riguardo peraltro osserva il Tribunale che parte attrice neppure ha offerto o richiesto mezzi istruttori a dimostrazione di quanto asserito.

Anche tale censura pertanto deve essere rigettata.

Priva di pregio appare ancora la doglianza, anch'essa di tipo formale, in base alla quale la assemblea non è stata presieduta dall'amministratore unico, come da previsione statutaria, in considerazione del fatto dedotto da parte convenuta che i partecipanti all'assemblea, proprio in ragione dell'annunciato abbandono del consesso da parte dell'amministratore **Pt\_1** e dunque in vista della verificanda causa di impedimento dello stesso (art. 11.6 dello statuto), hanno ritenuto di farla presiedere ad uno dei due soci rimanenti: l'art. 11.6 infatti consente agli intervenuti, in caso di impedimento dell'amministratore, di designare il Presidente a maggioranza semplice del capitale presente, come negli effetti è stato compiuto nel caso di specie, non essendo necessaria una designazione formale del Presidente ben potendo essa risultare da consenso implicito risultante dall'accettazione tacita.

Anche tale eccezione risulta infondata.

3. Diverso peso assume invece l'eccezione afferente alla invalidità dell'assemblea per difetto costitutivo della stessa.

Assume infatti parte attrice che la delibera del 1.8.2022 sia annullabile in quanto inficiata da difetto di valido quorum costitutivo, significando che per la valida e regolare costituzione dell'assemblea è statutariamente richiesto almeno il 70% del capitale sociale, cifra non raggiunta dai due soli soci

**CP\_2** e **CP\_3** a seguito dell'allontanamento del sig. **Pt\_1** prima della delibera.

Contrastano gli attori la tesi avversaria per la quale il quorum costitutivo sarebbe necessario e sufficiente solo all'inizio dell'assemblea, divenendo poi irrilevante a lavori iniziati.

Reputa questo Tribunale corretta la tesi attorea che attribuisce significato rilevante ai fini del calcolo del quorum costitutivo all'abbandono del consesso da parte del sig. **Pt\_1** fatto come detto provato dal verbale assembleare e non smentito.

Condividendo le ragioni esposte nella esauriente motivazione della Corte di Appello di Catania, cui si rimanda e che di seguito vengono trascritte, questo Tribunale ritiene che la volontà collegiale di cui è portatrice la delibera assembleare debba essere espressiva dell'ente e che tale rappresentatività verrebbe a mancare laddove la compagine societaria non sia adeguatamente rappresentata al momento in cui si viene a formare la sua volontà, ovverosia al momento della deliberazione.

La sentenza si discosta dal formante giurisprudenziale formatosi con riferimento alla validità dell'assemblea di condominio che poggia sul dato normativo di cui all'art. 1136, comma 1, c.c., affermando che, a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 27, esso non è più sovrapponibile a quello previsto in tema societario (ove l'art. 2368, comma 1, c.c. attualmente in vigore recita: *“L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.. ... Essa delibera a maggioranza assoluta...”*), così pronunciandosi: *“Ritiene la Corte che la tesi secondo cui l'allontanamento del socio in corso di assemblea incida sul quorum costitutivo sia preferibile in quanto è l'unica coerente con le stesse ragioni per cui detto quorum è previsto dalla legge. Come è noto, infatti, la previsione secondo cui affinché l'assemblea possa deliberare debba essere presente una certa quota del capitale sociale muove dalla ragione che, in difetto, la volontà assembleare venutasi a formare, non risultando frutto di una partecipazione sociale sufficientemente ampia, sarebbe priva di effettiva capacità rappresentativa. Se questo è vero non si ravvisano valide ragioni per cui, considerato che nell'ambito della medesima assemblea possono ben essere trattate materie diverse che danno luogo a deliberazioni autonome anche suscettibili di separata impugnativa, la quota di capitale effettivamente partecipante a ciascuna di esse debba rilevare solo ai fini della determinazione del quorum deliberativo, visto che comunque, nel caso di venir meno del c.d. numero legale, la delibera adottata non sarebbe espressione della partecipazione assembleare richiesta dalla legge, non vedendosi per quale motivo la verifica della presenza del quorum costitutivo operata in ragione di un determinato oggetto della delibera debba automaticamente essere trasposta e valere per gli altri.*

*A ciò si aggiunga che, visto che ai fini della verifica del quorum deliberativo (sia per l'assemblea ordinaria in prima convocazione che per l'assemblea straordinaria in seconda convocazione giusta il disposto dell'art.2369, comma 3, c.c.) si deve tenere conto dei soci effettivamente presenti,*

*l'allontanamento di un numero di essi tale da fare scendere la rappresentazione del capitale in assemblea al di sotto del limite legale costituisce un dato che deve comunque essere accertato, salvo a non volerne trarre, secondo l'opinione che qui non si condivide, le conseguenze di legge, e quindi ritenere esistente e valido un quorum deliberativo calcolato su una quota del capitale sociale che non raggiunge (più) il quorum costitutivo.*

*A fronte di quanto evidenziato non sembra alla Corte che gli argomenti di segno contrario alla tesi qui esposta siano determinanti perché, quanto all'interesse a rendere più facile il processo deliberativo si deve osservare come detto interesse trovi tutela nell'abbassamento del quorum costitutivo previsto per le assemblee successive alla prima mentre, quanto alla possibilità che l'interpretazione preferita possa legittimare comportamenti ostruzionistici da parte dei soci di minoranza, si deve osservare come se il principio da salvaguardare è quello di garantire che la volontà assembleare si formi in un consesso che veda la partecipazione di una determinata quota del capitale sociale, l'abbandono da parte del socio della seduta facendo mancare il numero legale rappresenta espressione di una sua facoltà (analoga a quella di cui è espressione la decisione di non prendere parte, fin dall'inizio, alla seduta), delle cui conseguenze di legge l'interprete non può che prendere atto" (Corte di Appello Catania , sezione spec. Imprese, n.1315 dell'08.10.2025).*

Per disposizione statutaria contenuta nell'art. 11.8, l'assemblea della **Controparte\_1** è validamente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentano almeno il 70% del capitale sociale. L'abbandono del consesso da parte del sig. **Pt\_1** prima della delibera ha determinato il venir meno del numero minimo previsto e dunque ha inficiato tutte le deliberazioni che ne sono conseguite in conformità dell'odg indicato.

Ne discende l'invalidità delle deliberazioni assembleari per difetto di quorum costitutivo.

Quanto in particolare al punto 3) dell'odg "nomina nuovo amministratore" rileva questo Tribunale che, anche a voler prescindere da quanto già argomentato in punto di difetto costitutivo dell'assemblea, la delibera sul punto formatasi, che ha visto la nomina di un diumvirato nelle persone dei soci qui convenuti, **CP\_2** e **Controparte\_3** è comunque affetta da invalidità per difetto di quorum deliberativo.

Non può sottacersi infatti come lo Statuto della società **Controparte\_1** all'art. 13.1 indichi che l'amministrazione della stessa può essere affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di almeno tre membri:

*L'assemblea dei soci può anche deliberare che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre persone, determinando le modalità di nomina, la durata, le competenze, i poteri ecc.*

Atteso che l'assemblea impugnata in luogo dell'amministratore unico ha inteso designare un collegio di due amministratori (anziché tre) così contravvenendo alla disposizione statutaria, essa ha indirettamente inciso sullo Statuto, determinandone una modifica implicita, così andando a collidere con le dovute maggioranze previste dall'art. 11.9.

La clausola in questione infatti nell'indicare i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea per la modifica dello statuto, così dispone:

**E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

**11.8** L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

**11.9** L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dalle lettere d), e) ed f) dell'articolo 10.2 del presente statuto, in cui è richiesto il voto favorevole del 75% del capitale sociale.

prevedendo un quorum deliberativo di almeno il 75% del capitale sociale al fine di deliberare la modifica dell'atto costitutivo di cui alla lett d) dell'art.10.2:

**ARTICOLO 10**

**Decisioni dei soci**

**10.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**10.2** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo(e/o statuto);

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte, ai sensi dell'art.2487, primo comma, c.c.;

E' evidente che attraverso una delibera che nei fatti comporta decisioni stridenti con lo Statuto, perché di portata distorsiva rispetto ad esso, si viene ad apportare surrettiziamente e dunque illegittimamente una implicita modifica del suo assetto.

La clausola suddetta, che richiede la maggioranza rafforzata e qualificata indicata, è posta a presidio e garanzia delle minoranze e non può essere neutralizzata attraverso una deliberazione trasversale che svuoti la sua portata precettiva (appare ovvio evidenziare l'infondatezza delle eccezioni di parte convenute in quanto, in assenza di sospensione, la delibera doveva essere eseguita e pertanto dalla sua

attuazione non può discendere il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione ex art. 100 cpc né può dirsi cessata la materia del contendere).

Altresì va osservato che, in assenza di eccezione di arbitrato, non sussiste l'interesse all'accertamento della nullità della clausola compromissoria di cui all'art.26.1 dello statuto richiesta dagli attori.

In conclusione osserva il Tribunale che la delibera dell'assemblea del 01.8.2022 essendo stata presa in violazione del quorum costitutivo stabilito dallo statuto (e pure di quello deliberativo per il punto 3) dell'odg) deve essere annullata ex art. 2479 ter e 2377 c.c. essendo stata impugnata nei termini (fatto non contestato) dai soci assenti, odierni attori ( il sig. Parte\_1 è d considerare assente perché non presente al momento della delibera per quanto sopra esposto).

Alla pronuncia di annullamento segue l'obbligo degli amministratori di assumere i conseguenti provvedimenti, così come quello di iscrizione del dispositivo della presente sentenza nel registro delle imprese.

Le spese seguono la soccombenza principale della società convenuta e dei terzi intervenuti e vengono liquidate in favore degli attori come da dispositivo in considerazione dell'attività effettivamente spiegata nel presente giudizio ed in applicazione del d.m. 13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in quello di indeterminabilità, valori medi, ed in base alle attività effettivamente svolte (con elisione delle spese della fase istruttoria).

Allo stesso modo si liquidano a carico di parte soccombente (società e terzi intervenuti) le spese del procedimento cautelare avviato in corso di causa ed iscritto al rg. n. 5333-1/2022, in considerazione del fatto che, trattandosi di sub procedimento incidentale, *"...la liquidazione delle spese deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio"* (Cass Sez. 3 - , *Ordinanza n. [8839](#) del 03/04/2025*): le spese di tale fase endoprocessuale vengono pertanto liquidate unitamente a quelle del procedimento principale ed in rapporto alla durata del procedimento incidentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:

- 1) In accoglimento della domanda formulata da Parte\_1 ( C.F.\_1 ) e Parte\_2 ( C.F.\_2 ), per i titoli e le causali di cui in motivazione, annulla la delibera dell'assemblea dei soci della società Controparte\_1 del 01.8.2022,
- 2) Ordina l'iscrizione ai sensi dell'art. 2378 c.c. del dispositivo della presente sentenza nel registro delle imprese,

3) condanna la società *Controparte\_1* (codice fiscale e n. iscr. Al Registro Imprese *P.IVA\_1* ), *CP\_2* ( *C.F.\_3* ) e *Controparte\_3* ( *C.F.\_4* ), in solido tra loro, al pagamento in favore di *Parte\_1* ( *C.F.\_1* ) e *Parte\_2* ( *C.F.\_2* ) delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 11.731,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.

Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio 18.12.2025

Il Presidente  
dott.ssa Gabriella Pompetti,  
il Giudice estensore  
Dott.ssa Francesca Perlini